

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956

(114^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi »
(1746) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2055, 2058, 2061, 2063
BRACCESI	2056
DE LUCA LUCA	2056
FORTUNATI	2061, 2063
GAVA	2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063
GUGLIELMONE	2057
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061
PONTI, <i>relatore</i>	2055, 2059, 2062
TRABUCCHI	2057, 2058, 2062, 2063

« Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive » (1757-Urgenza) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2047, 2052, 2055
CENINI	2050
DE LUCA LUCA	2052
GIACOMETTI	2050, 2052
GUGLIELMONE	2050, 2052

PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	Pag. 2053, 2054
PONTI, <i>relatore</i>	2048, 2050
TRABUCCHI	2051, 2054, 2055

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Giacometti, Guglielmonne, Minio, Pesenti, Roda, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Piola.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive » (1757-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, della legge 10 dicembre 1954,

n. 1150, è ridotta a duemila lire per anno solare.

Le tasse di concessione governativa, dovute per un anno solare dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della medesima legge sono così aumentate:

a) alberghi, esercizi pubblici e pensioni, esclusi quelli di cui alle lettere b) e c): lire diciannovemila;

b) alberghi ed esercizi pubblici di quarta categoria, pensioni di terza categoria, locande. lire dodicimila;

c) alberghi ed esercizi pubblici di quinta categoria: lire seimila.

Le tasse, stabilite nell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, per la vidimazione annuale della licenza ivi prevista, sono così aumentate:

extra e prima categoria	L. 25.000
2 ^a categoria	» 20.000
3 ^a categoria	» 19.000
4 ^a categoria	» 12.000
5 ^a categoria	» 6.000

Nella stessa misura sono fissate le tasse per il cambio di titolare previste nel medesimo articolo 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957.

PONTI, *relatore*. Il disegno di legge in esame propone alla vostra approvazione una riduzione della tassa di concessione governativa pagata dagli utenti delle trasmissioni televisive in vista soprattutto del fatto che con il nuovo anno la televisione si estenderà all'Italia meridionale, allargando notevolmente la zona di ricezione ed aumentando notevolmente, di conseguenza, il numero degli abbonati. Il provvedimento — che coincide con una riduzione anche del canone di abbonamento, per cui esso verrà complessivamente ridotto di due mila lire — è naturalmente ispirato al concetto di far cosa gradita ai nuovi abbonati e di attirare anche la clientela dell'Italia meridionale e delle Isole con questo atto, diciamo, di simpatia rivolto in modo particolare a loro. La riduzione è però

giustificata anche da altri fatti, non solamente dall'aumento degli abbonati che si presume si avrà in conseguenza di tale estensione, ma anche dal fatto che verrà attuata la pubblicità nelle trasmissioni con una tassa del 4 per cento che viene ad incrementare le entrate dello Stato. In aggiunta a queste maggiori entrate, che si presumono già quasi sufficienti a coprire la riduzione delle mille lire, vi è un aumento che debbono pagare gli esercizi pubblici, alberghi ecc., in quanto la tassa viene portata ad aliquote superiori; complessivamente quindi le entrate erariali saranno certamente superiori alla diminuzione conseguente alla riduzione della tassa.

Da parte degli albergatori e degli esercenti di pubblici esercizi si è protestato contro questo aumento ed in un certo senso, teoricamente, la loro protesta sarebbe anche giustificata, perchè, si dice: mentre voi affermate di avere un introito sufficiente dovuto alla maggiore entrata derivante dalla pubblicità e dal maggior numero di abbonati, viceversa venite poi ad aumentare per gli esercizi pubblici il canone di abbonamento che in fondo non sarebbe tanto giustificato aumentare specialmente per le categorie inferiori degli esercizi pubblici; infatti mentre l'utente privato si presume appartenga ad una categoria media o più che media, i frequentatori degli esercizi più modesti sono proprio quelli che non hanno il mezzo per procurarsi l'apparecchio televisivo. Anche se l'osservazione ha qualche fondamento, se si guarda però nel complesso quale è la spesa e si pensa che viene suddivisa in un anno, si può concludere, mi pare, che questa protesta dei rappresentanti degli esercizi pubblici, alberghi ecc., possa essere superata. Infatti osservando quali sono le tasse, si vede che i locali extra e di prima categoria pagano lire 25.000 all'anno, quelli di seconda categoria lire 20.000, quelli di terza categoria 19.000, quelli di quarta 12.000 e quelli di quinta 6.000 lire. Anche ammesso che non esistano alberghi o esercizi pubblici ecc., di quinta categoria, ci sono sempre quelli di quarta categoria che pagano 12.000 lire all'anno, cioè mille lire al mese, e quale è quell'esercizio pubblico, il quale indubbiamente trae un vantaggio dalla televisione, che non riesca a pagare mille lire al mese di tassa? È inutile che i proprietari dei pubblici eser-

cizi affermino che non ricevono alcun vantaggio dall'aver l'apparecchio televisivo e che per loro esso costituisce una spesa in più, perchè è indubbio che la televisione è uno spettacolo pubblico che attira i clienti. Quindi a me pare che si debba senz'altro accettare quanto viene proposto dal disegno di legge, ossia la riduzione della tassa da 3.000 a 2.000 lire per gli utenti privati e l'aumento proporzionale per gli esercizi pubblici.

È stato da alcuno avanzata anche la proposta che in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge si tenesse conto di una proposta di legge che è stata presentata alla Camera dei deputati per la riduzione della tassa al minimo per le popolazioni della montagna. Ora, mentre sarei favorevole a sostenere la riduzione della quota per gli abitanti della montagna, mi sembra però che non sia proprio questa la sede per aggiungere all'articolo unico una norma del genere. Siccome l'apposito disegno di legge è stato presentato alla Camera, è auspicabile che la Camera lo approvi al più presto per trasmetterlo poi al Senato e noi lo discuteremo nella sede opportuna.

Perciò propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge così come ci è stato presentato.

Faccio presente che la 7ª Commissione del Senato ha fatto pervenire il seguente parere:

« Il disegno di legge relativo alla revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive, prospetta l'opportunità di apportare, all'onere che grava sui privati utenti, una riduzione sulla tassa di concessione governativa di lire mille ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b) e secondo comma della legge 10 dicembre 1954, n. 1150. Per contro, le tasse di concessione governativa, ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della medesima legge, vengono aumentate da lire 10.000 a lire 19.000 per alberghi, esercizi pubblici di categoria extra, 1ª, 2ª e 3ª, pensioni di categoria 1ª, 2ª e navi di lusso; da lire 6.000 a lire 12.000 per alberghi ed esercizi pubblici di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria, locande ed altre navi; da lire 4.000 a lire 6.000 per alberghi ed esercizi pubblici di 5ª categoria.

« Le tasse stabilite dalla legge n. 1150 precitata (art. 3) per la vidimazione della licenza

relative ad esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive, o per il cambio di titolare, vengono pure aumentate, secondo la tabella riportata nel terzo comma dell'articolo unico della legge in discussione; ma questi esercizi sono in numero molto limitato.

« È prevista anche, con decorrenza 1º gennaio 1957, la riduzione di mille lire dei canoni di abbonamenti televisivi per i privati e per le categorie speciali, di maniera che l'onere che graverà su queste categorie di utenti sarà ridotto complessivamente di lire duemila.

« Allo scopo di compensare le riduzioni di introito per la Concessionaria e per l'Erario, si è proposto, a partire dalla stessa data, oltre che di ritoccare, come si è detto, in aumento le tasse di concessione governativa, anche i valori dei canoni degli esercizi pubblici.

« Mentre gli aumenti e le diminuzioni della tassa di concessione governativa sono oggetto del disegno di legge in esame, le variazioni dei canoni sono di competenza del C.I.P., come è noto.

« Si aggiunge che la R.A.I. ha deciso l'introduzione della pubblicità nelle trasmissioni televisive, ciò che implica una nuova entrata anche per l'Erario, in dipendenza dell'imposta sulla pubblicità, dovuta nella misura del quattro per cento (decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, art. 16, e tab. A, art. 9).

« Esaminata la legge in discussione e tenute presenti le seguenti considerazioni: 1) che la R.A.I. ha predisposto, a seguito di esplicita richiesta del Ministero competente, un piano di estensione al Mezzogiorno d'Italia, comprese la Sicilia e la Sardegna, della rete televisiva, nonché di completamento della rete già esistente; 2) che tale piano sarà portato a termine entro il corrente anno, con circa 10 anni di anticipo rispetto ai termini previsti dalla Convenzione Stato-R.A.I. del 26 gennaio 1952 (art. 13) e con maggiore estensione del servizio rispetto alle zone in precedenza servite; 3) che la realizzazione di detto piano ha richiesto un notevole sforzo finanziario supplementare da parte della R.A.I., che nel periodo interessato (1955-1956-1957) porterà ad un'erogazione complessiva notevole, ammontante, secondo le previsioni dei tecnici, a circa 15 miliardi; 4) che la Concessionaria non è in grado, in questo partico-

lare momento, di rinunciare ad alcun provento, sia pure non rilevante, anche perchè impegnata all'avviamento ed all'ampliamento dei programmi televisivi i cui costi superano notevolmente gli introiti relativi; 5) che una riduzione ulteriore è da prevedersi quando il numero degli utenti sarà tale da rendere attiva la gestione; la 7ª Commissione esprime parere favorevole all'approvazione della legge in discussione, osservando, tuttavia, che sia considerata la possibilità di ridurre ulteriormente il canone di abbonamento per i privati e per le categorie speciali e propone pure che sia ridotta al minimo possibile (dieci minuti al giorno) la durata della pubblicità televisiva ».

GIACOMETTI. Ringrazio l'onorevole relatore per avermi fornito elementi atti a sostenere la proposta che avevo in animo di fare. Poichè risulta che con gli aumenti proposti si copre largamente la riduzione, mi pare che sia una carità veramente pelosa quella del Governo, tanto più che questa disposizione è stata formulata anche per venire incontro al bilancio della R.A.I., il quale, come sembra, non sarebbe floridissimo. Vi dico in verità che sarei molto lieto, dato che ho accennato al bilancio se non fallimentare, semi-fallimentare della R.A.I., che si aprissero finalmente le porte anche in Italia, come già avviene in tanti altri Paesi, ad una concorrenza al monopolio statale della radio. C'è l'America, Paese che spesso prendiamo come esempio, la quale non fa pagare assolutamente alcuna imposta ai possessori di apparecchi televisivi e ha delle bellissime trasmissioni. Quindi saluto in questa occasione le società televisive che si sono recentemente costituite e che vorrebbero essere come una specie di realizzazione di questa mia proposta che ho in animo di sostenere.

Propongo formalmente di portare la diminuzione complessiva del canone di abbonamento da due a quattro mila lire in modo da far veramente sentire questo beneficio agli utenti e a coloro i quali aspirano a diventare tali.

PONTI, *relatore*. La riduzione che viene proposta di due mila lire riguarda per mille lire la tassa di concessione governativa e mille lire il canone di abbonamento alla R.A.I. Quindi bisognerebbe proporre la riduzione di ulteriori

mille lire sulla tassa di concessione governativa ed inoltre sarebbe necessario trattare con la R.A.I. per l'ulteriore riduzione di altre mille lire sul canone.

CENINI. Ritengo che l'aumento della tassa per gli alberghi, gli esercizi pubblici e le pensioni sia pienamente giustificato anche perchè ritraggono un utile dall'apparecchio televisivo facendo concorrenza ai cinematografi. Quindi sono favorevole alla sua approvazione.

GUGLIELMONE. Vorrei fare alcune osservazioni. La prima è quella relativa ad una questione che è già stata messa in luce, e cioè che qui noi possiamo discutere soltanto della riduzione della tassa di concessione per i privati e dell'aumento della medesima per gli esercizi pubblici. Non vi è dubbio che questo sia pienamente da approvarsi, ma credo, in risposta a quanto diceva il senatore Giacometti, che non sia possibile chiedere una maggiore riduzione per ciò che riguarda la tassa di concessione per i privati, in quanto questa è in funzione esclusivamente dell'aumento degli utenti di apparecchi televisivi. La possibilità per lo Stato di diminuire ulteriormente la tassa di concessione la si potrà esaminare in prosieguo di tempo quando la diffusione della televisione nell'Italia meridionale ed insulare ci darà una idea di quale sarà l'incremento del numero degli utenti della rete televisiva e di quanto potrà essere l'ammontare del gettito di questa imposta.

Viceversa è importante seguire il concetto esposto dal collega, senatore Giacometti, sulla eventuale ulteriore riduzione del canone di abbonamento. Vorrei però osservare che siamo in una fase di esperimento, stiamo iniziando anzi questa fase di esperimento; la televisione, con l'introduzione della pubblicità, avrà un bilancio molto più favorevole di quello che è stato in passato. Pare a me che la nostra Commissione dovrebbe esprimere il voto di poter esaminare il consuntivo della gestione della televisione per vedere in qual momento possiamo, per la popolarizzazione dello strumento, arrivare a chiedere una ulteriore riduzione di canone. A questo proposito sarebbe molto opportuno che il bilancio della R.A.I.-Televisione, organismo interamente controllato dallo Stato attraverso le

varie partecipazioni delle aziende I.R.I. ed altre, considerasse in due branche, il più nettamente possibile distinte tra loro, il bilancio della R.A.I. e il bilancio della Televisione. Mi pare che questo sia un concetto basilare che noi dovremmo sostenere nel chiedere che sia portato a conoscenza del Parlamento il bilancio di previsione di questa attività.

Ho sentito ancora esprimere il concetto (e mi ha fatto piacere che lo abbia fatto una persona di parte politica diversa dalla mia) della concorrenza che è un concetto molto sano. Io sono stato negli Stati Uniti (e come me anche molti colleghi) ed ho visto quale perfezione ha raggiunto la televisione in quel Paese attraverso la semplice gestione della pubblicità. Non so se sia possibile in Europa applicare un concetto di questo genere anche per la ristrettezza del nostro territorio, ma certo è augurabile. Su un piano europeo forse sarebbe possibile, su un piano strettamente italiano ho qualche dubbio sulla bontà e sulla utilità di questa gestione.

Limiterei quindi le mie conclusioni alla approvazione incondizionata della riduzione per i privati e del conseguente aumento per gli esercizi pubblici, ed alla richiesta di tendere ad una ulteriore riduzione del canone ma a ragion veduta, con la conoscenza dei dati di bilancio, che potranno dirci quale sia stato il risultato di questo primo esercizio della gestione con l'introduzione della pubblicità e con l'allargamento del numero degli utenti.

TRABUCCHI. Mi permetto di non essere molto d'accordo con gli oratori che mi hanno preceduto perchè mi pare che si confondano due fenomeni diversi: uno è il fenomeno tassazione della televisione e l'altro è il fenomeno propaganda a favore della televisione. La propaganda a favore della televisione deve farsela la R.A.I., governativa o non governativa, ma sul suo bilancio. Se vuole diffondere la televisione anche nell'Italia meridionale e insulare potrà anche tranquillamente ridurre a zero il canone di abbonamento. La questione della tassa di concessione governativa è una questione che riguarda l'applicazione di una tassa su un consumo che, si voglia o no, è un consumo di lusso, perchè non c'è motivo di avere ad ogni costo la televisione a casa propria; dal momento che colpiamo tributariamente dei consumi e degli

usi che sono molto meno di lusso della televisione, non capisco perchè dobbiamo ridurre da tre mila a due mila lire la tassa di concessione governativa. Se la R.A.I. ritiene, attraverso la sua gestione, di incoraggiare la diffusione della televisione anche nell'Italia meridionale ed insulare riduca il suo canone; questa questione riguarda il suo bilancio, mentre la tassa governativa riguarda un altro bilancio, il bilancio dello Stato. L'imposta non serve per la televisione, ma per provvedere alle spese dello Stato.

Quindi in linea di principio sarei della opinione che non si debba diminuire la tassa di concessione governativa da tre mila a due mila lire, perchè mi sembra che nel complesso tre mila lire all'anno di tassa per avere il piacere di vedere la televisione in casa propria non siano affatto eccessive. Per quanto riguarda invece gli esercizi pubblici mi pare che sia opportuno approvare l'aliquota dell'imposta così come è stata proposta, anche in relazione alla concorrenza che gli esercizi pubblici fanno ai cinematografi. Sarei inoltre d'accordo sulla riduzione per alcune categorie di utenti residenti nei Comuni montani nei quali quasi sempre il cinema non funziona più di due volte alla settimana quando va bene o di una volta quando va male, per cui in certi giorni l'unico spettacolo che esiste è quello costituito dalla televisione nella piccola trattoria, per la quale anche l'attuale canone può essere eccessivamente gravoso.

In conclusione sarei del parere di non approvare la riduzione da 3.000 a 2.000 lire della tassa governativa per le utenze private, ma di lasciarla invariata. Tutto al più possiamo approvare una riduzione per il 1957, soltanto limitatamente al 1957, se vogliamo proprio facilitare la diffusione della televisione, ma la tassa deve rimanere nella misura attuale, perchè non è una tassa sproporzionata. Sono d'accordo invece di aumentare la tassa per gli alberghi, gli esercizi pubblici e le pensioni, mentre penso che sia opportuno introdurre una riduzione per gli alberghi, gli esercizi pubblici e le pensioni di montagna, non per tutte le categorie, ma semplicemente per le categorie 3ª, 4ª e 5ª, perchè le categorie 1ª e 2ª riguardano alberghi ed esercizi di lusso, per i quali è bene che la tassa rimanga quella che si propone col disegno di legge in esame.

DE LUCA LUCA. Questo provvedimento legislativo, evidentemente, ha lo scopo di diffondere al massimo gli apparecchi televisivi e di diffonderli soprattutto nelle zone dell'Italia meridionale ed insulare. Ora però mi pare che con una diminuzione di 1.000 lire non si possa raggiungere questo scopo. Ecco perchè io sono d'accordo sulla seconda parte dell'intervento del senatore Trabucchi, cioè sono d'accordo che la R.A.I. dovrebbe ridurre ulteriormente il canone di abbonamento, perchè quando parliamo di zone depresse dell'Italia meridionale ed insulare, non dobbiamo dimenticare la realtà economica di queste regioni del nostro Paese. Se facciamo un calcolo, constatiamo che riducendo la tassa di 1.000 lire, considerando che gli utenti siano 300.000, lo Stato verrebbe ad incassare 300 milioni di meno, ma siccome si aumenta la tassa sugli esercizi pubblici, considerando questi nel numero di 50.000 con una media di 7.000 lire di aumento, l'erario ai fini fiscali incasserebbe 350 milioni di più con una differenza in guadagno di 50 milioni all'anno.

Quindi sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, formulando il voto che la R.A.I. diminuisca ancora il canone di abbonamento così da poter raggiungere la massima diffusione della televisione con la maggiore facilità possibile.

GIACOMETTI. Siamo in presenza ad un disegno di legge che contiene due elementi: uno riguardante la perdita dello Stato dovuta alla riduzione e l'altro riguardante l'incremento per l'aumento dell'imposta; questi due elementi starebbero a giustificare il provvedimento dal punto di vista finanziario. Osservo che dai calcoli fatti il gettito che darà l'aumento compensa larghissimamente la perdita dovuta alla diminuzione della tassa, quindi anche fermanoci su una pura e semplice considerazione finanziaria, il provvedimento comporta una perdita x ed un guadagno x più y . Per questa ragione io modifico la mia proposta precedente e propongo una ulteriore riduzione di 1.000 lire della tassa di concessione governativa sostituendo nel primo comma alla parola « due-mila » l'altra « mille ».

PRESIDENTE. Io faccio questa considerazione principale, che mentre da un parte lo Stato perde con questo provvedimento 300 milioni per la riduzione della tassa erariale, dall'altra i privati possessori di apparecchi televisivi non si accorgeranno affatto di questa riduzione, non l'apprezzeranno nè ci ringrazieranno, perchè, trattandosi sempre di persone che hanno una certa agiatezza, la diminuzione ha il valore di 3 pacchetti di sigarette. Ed allora, poichè è certo che la televisione è ancora un oggetto che non tutti, anzi pochi, si possono permettere di godere, per cui in sostanza questa riduzione andrebbe a beneficio di utenti che non ne hanno bisogno, sono del parere che si debba addivenire ad una riduzione ma soltanto per determinate categorie di utenti come gli istituti di beneficenza, gli enti morali, le scuole, ecc., concedendo magari anche una maggiore ulteriore riduzione per i residenti in Comuni montani e per tutti coloro che hanno in certo senso bisogno di questo spettacolo televisivo, perchè vivono in luoghi dove non c'è assolutamente altro divertimento, nè c'è speculazione di sorta.

GUGLIELMONE. Riguardo alla potenzialità economica dei possessori di apparecchi televisivi debbo rilevare che il commercio di questi apparecchi che avviene per lo più con vendita a rate ha determinato una circolazione cambiaria che difficilmente si riscontra per altri prodotti; vi è una rateazione che arriva fino a 36 mesi con rate mensili irrisorie: ciò significa che le categorie che posseggono un televisore non sono poi soltanto quelle più abbienti. Senza dire che non sono pochi i casi di persone ammalate o anziane che sono impediti a uscire dalla propria abitazione per le quali la televisione è proprio una manna. Riconosco che vi è una categoria di utenti abbienti per i quali questa riduzione non rappresenterà niente o quasi, ma siccome la maggior parte degli utenti è costituita da persone che non appartengono alla classe abbiente credo che questa riduzione, sia pure modesta, sarà sentita. Ritengo quindi che si debba essere favorevoli allo spirito cui si informa il disegno di legge in quanto si tratta di aiutare la diffusione di questo sano divertimento. Pertanto sono dell'opinione che il disegno di legge debba

essere approvato così come è, auspicando una ulteriore riduzione del canone in relazione all'andamento dei bilanci futuri della Televisione che miglioreranno senz'altro, oltre che per la sempre maggior diffusione, anche per effetto del maggior introito derivante dalla tassa sulla pubblicità televisiva.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dai numerosi interventi nella discussione — premesso che la discussione stessa deve mantenere separato il provvedimento che è al nostro esame e relativo alla diminuzione della tassa di concessione governativa dall'altro che prevederà la diminuzione del canone che è di competenza del Ministero delle poste e telecomunicazioni e che sarà discusso in altra sede — ho riportato la certezza che sostanzialmente la Commissione è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Anzi alcuni senatori hanno auspicato che la misura della diminuzione prevista dal disegno di legge sia ulteriormente aumentata: è la proposta dei senatori Giacometti e De Luca.

Vi sono state soltanto due voci discordanti autorevolissime entrambe, del Presidente e del senatore Trabucchi i quali hanno sostenuto sostanzialmente che se la R.A.I. vuole fare della propaganda alla televisione, se vuole aumentare il numero dei suoi abbonati lo faccia a spese proprie e non gravando sull'Era-rio con una diminuzione di entrata. Apparentemente l'argomento potrebbe essere di una certa rilevanza; senonchè mi pare che i due onorevoli senatori abbiano dimenticato un concetto a cui ha accennato ultimamente anche il senatore Guglielmone, e cioè che R.A.I. e Televisione hanno una funzione sociale dalla quale lo Stato non deve estraniarsi ma anzi deve agire in concomitanza anche con questo ente privato per il raggiungimento di fini che vanno al di là di quelli della propaganda diciamo così commerciale, di collocamento degli apparecchi, perchè sono fini di cultura, di carattere sociale a cui, come dicevo, lo Stato non deve essere estraneo.

Inoltre deve essere valutata la concomitanza dell'allargamento della rete di trasmissione televisiva nel Mezzogiorno e la diminuzione della tassa di concessione governativa a cui si accompagnerà anche quella del

canone. E questo punto mi pare che sia stato messo bene il rilievo dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge quando dice: « Allo scopo di agevolare la diffusione della televisione nel primo delicato periodo di introduzione in quelle nuove regioni, un alleviamento degli oneri inerenti all'abbonamento avrebbe un duplice benefico effetto, e cioè sia di ordine materiale ed economico, perchè verrebbero acquisiti quei cittadini che con il costo attuale si trovano in situazione marginale nel giudizio di convenienza fra costo e servizio, sia di ordine psicologico, per l'impressione favorevole prodotta da una diminuzione di oneri in un periodo in cui ciò è poco frequente, e in particolare per l'effetto sulle popolazioni meridionali e insulari, cui non sfuggirebbe la simultaneità e quindi il collegamento fra i due fatti: estensione del servizio alle loro zone, e diminuzione del costo del servizio stesso ». Ossia lo scopo del legislatore è uno scopo che va al di là dello scopo finanziario perchè vuol raggiungere determinati fini che mi pare siano apprezzabilissimi.

Penso con questo di aver, non dico ribattuto, ma opposto delle osservazioni di un certo rilievo all'indirizzo che hanno dato alle loro osservazioni il Presidente Bertone ed il senatore Trabucchi.

Detto ciò, mi pare che non sia il caso che il rappresentante del Governo insista su altre osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli senatori, osservando solo essere auspicabile che questo disegno di legge costituisca, diciamo così, una specie di esperimento su quello che potrà avvenire nel prossimo futuro e che, effettuato favorevolmente l'esperimento, si possa prendere in considerazione l'introduzione di nuove diminuzioni in rapporto alla diffusione maggiore che avranno avuto gli apparecchi televisivi nell'Italia meridionale e insulare.

L'onorevole relatore ha accennato ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare e precisamente del deputato Giraud il quale propone che per le zone montane sia ridotto il canone di concessione governativa, e correlativamente l'abbonamento, ad una cifra molto bassa, 100 lire per le concessioni governative che oggi sono stabilite in 3 mila lire. È indub-

biamente apprezzabile questo intento, in relazione alle zone montane, ma io penso che tale provvedimento non possa essere introdotto in questa legge perchè ne scompaginerebbe l'armonia che sta in questo: che da una parte si diminuisce la concessione governativa per i privati ma dall'altra si aumenta correlativamente la tassa di concessione governativa per i pubblici esercizi. Quindi vi è un compenso che se per avventura sarà favorevole all'Erario non è certo la 5ª Commissione che deve lamentarsene, anche se a questo aumento di introiti sulla base dell'aumento della tassa di concessione governativa si aggiungerà anche quello derivante dalla tassa della pubblicità della televisione.

Il senatore Guglielmone ha accennato all'opportunità che il Parlamento conosca i bilanci della R.A.I. e della Televisione e che questi due bilanci restino completamente distinti. È una richiesta di cui il Governo terrà il debito conto come raccomandazione.

Aggiungo che correlativamente alla diminuzione od all'aumento delle tasse per gli esercizi pubblici, a seconda delle categorie degli abbonati, col disegno di legge in esame vengono aumentate le tasse sulla vidimazione annuale della licenza prevista dalle disposizioni vigenti e quelle sul cambio del titolare. Sono norme correlative che si accompagnano a quelle della diminuzione delle tasse di concessione governativa per gli utenti privati.

Non avrei altro da dire, e penso che la Commissione possa approvare senz'altro il disegno di legge così come è stato formulato.

TRABUCCHI. Si potrebbe essere d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario salvo prendere in considerazione per gli esercizi di 3ª, 4ª e 5ª categoria e per quelli situati in Comuni montani la possibilità di non aumentare la tassa annuale, ciò che in fondo mi sembra risponda veramente ad un criterio di giustizia. Inoltre mi pare che secondo il concetto del Governo sarebbe più logico concedere la riduzione da lire 3 mila a 2 mila solo per il primo biennio di estensione del servizio in ogni provincia.

Proporrei pertanto di apportare all'articolo unico i seguenti emendamenti: aggiungere al primo comma le parole: « per il primo biennio

di abbonamento » e al penultimo comma aggiungere « Restano immutate le tasse di concessione governativa e di vidimazione annuale della licenza per gli esercizi di 3ª, 4ª e 5ª categoria nei comuni di montagna ».

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Questo disegno di legge ha acquistato un contenuto armonico per effetto delle trattative che sono state condotte con la R.A.I., tenuto anche conto delle condizioni in cui si trova oggi il bilancio della R.A.I. per avere anticipato di parecchi anni l'attuazione del programma previsto. Ora la introduzione di norme, sia pure apprezzabili, come quella proposta dall'onorevole Giraudò alla Camera ed oggi qui dal senatore Trabucchi, turberebbero questa armonia, perchè richiederebbero nuovi calcoli, nuove trattative, mentre sta avvicinandosi il 1º gennaio, data in cui dovrebbe entrare in vigore la legge. Penso che sia allora giustificato quello che dice il senatore Guglielmone il quale invece ritiene opportuno attendere gli effetti dell'applicazione di questa legge per vedere quali saranno i risultati in un congruo periodo di tempo e prendere poi quei provvedimenti che l'esperienza ci detterà.

Per quanto riguarda l'emendamento al primo comma, io credo, e non faccio che ripetere quello che ho già detto, che sia bene attendere il periodo di esperimento, che potrebbe essere anche inferiore ai due anni previsto dall'emendamento stesso. Sarebbe un errore ipotecare l'avvenire per due anni mentre potrebbe verificarsi la favorevole ipotesi di andare oltre quello che lo stesso senatore Trabucchi propone. Per quanto riguarda l'emendamento al penultimo comma, la concessione prevista per gli esercizi di terza, quarta e quinta categoria porterebbe ad un concetto errato perchè gli alberghi di terza categoria pagano già attualmente una tassa rilevante o almeno non così minima come sembra che il senatore Trabucchi ritenga.

TRABUCCHI. Potremmo limitarci alla quarta e quinta categoria.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ma anche questo fatto di dire limitia-

mo, non limitiamo, mi pare che dia l'impressione di una precarietà di concetti che non sono stati maturati. Bisognerebbe fare dei calcoli che non possono essere fatti in pochi giorni tanto più che, come ho detto, questo disegno di legge, per quanto sia distinto, è correlativo al provvedimento relativo alla diminuzione del canone della R.A.I. con la quale bisognerebbe riallacciare le trattative; ciò che finirebbe per arrestare questo disegno di legge tanto utile per le ragioni che ho detto prima. Pertanto invito la Commissione a respingere gli emendamenti del senatore Trabucchi che turberebbero l'armonia del disegno di legge e forse non raggiungerebbero nemmeno gli scopi che lo stesso senatore Trabucchi si propone. Quanto ai paesi montani si potranno prendere dei provvedimenti in altra sede quando si discuterà il disegno di legge di iniziativa del deputato Giraud.

Insisto quindi perchè la Commissione approvi il disegno di legge così come è stato presentato.

TRABUCCHI. Dopo le considerazioni dello onorevole Sottosegretario ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il senatore Giacometti ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole « è ridotta a duemila lire per anno solare » le altre « è ridotta a mille lire per anno solare ». Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi » (1746) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione

del contrabbando dei tabacchi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, relatore. Come probabilmente i colleghi sapranno il contrabbando dei tabacchi in questi ultimi anni, ha raggiunto proporzioni sempre più preoccupanti nonostante la reazione molte volte ben riuscita delle forze di polizia di dogana. L'organizzazione del contrabbando è passata su un piano così ampio e in forma così coordinata ed organica che si sfruttano capitali ingenti di vere e proprie società le quali hanno a disposizione motopescherecci, motoscafi, tutti mezzi che, data la ristrettezza dei limiti della zona di controllo oggi fissata in 12 miglia dalla costa, fanno sì che il rischio dei contrabbandieri sia ridotto al minimo. Infatti i tabacchi, trasportati su navi commerciali o di passeggeri di grande portata che giungono dall'estero a poca distanza dalle 12 miglia, vengono consegnati ai contrabbandieri che, muniti dei servizi più moderni, radio, radar, ecc., arrivano fino a terra. Si tratta di pochissimo tempo e se le guardie della dogana se li lasciano sfuggire non hanno niente da fare. Il limite del controllo delle guardie della dogana è, come ho detto, quello delle 12 miglia, al di là del quale esse non hanno alcuna facoltà di intervenire per controllare i navigli. Il disegno di legge provvede a questa insufficienza della legge precedente autorizzando le autorità di dogana ad ispezionare questi navigli che non sono mai di stazza superiore alle 200 tonnellate anche al di fuori delle 12 miglia e naturalmente purchè si tratti di navigli italiani. La facoltà si estende in tutti i sensi, uso delle armi, perquisizioni, facoltà di ispezione. Naturalmente si fa obbligo ai capitani dei navigli di tenere l'elenco dei tabacchi che hanno a bordo, per essere in regola.

Mi pare quindi che il disegno di legge così come è stato presentato possa essere approvato perchè rappresenta uno strumento efficace per combattere il contrabbando del tabacco.

PRESIDENTE. Mi pare che nel disegno di legge questa facoltà degli agenti doganali di poter perseguire i contrabbandieri oltre il li-

mite delle 12 miglia non sia ben chiarita. Forse occorrerebbe specificarla meglio.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che il dubbio esposto dall'onorevole Presidente possa essere fugato da una attenta lettura degli articoli.

La legge attuale fa obbligo ai capitani di navi nazionali di essere muniti del manifesto di carico nella zona territoriale, ossia entro le 12 miglia dalla costa. Questo obbligo, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame, viene esteso anche ai capitani di navi che navigano oltre le 12 miglia; con l'articolo 4, poi, si stabilisce che per il controllo sull'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 (ossia per il controllo anche fuori della zona di 12 miglia) le guardie di finanza hanno gli stessi poteri che sono loro conferiti entro le 12 miglia, ossia per la zona territoriale.

Le operazioni di contrabbando normalmente si verificano in tre tempi. Prima di tutto c'è una grossa nave che naviga sul mare aperto e che porta la merce di contrabbando. In prossimità delle 12 miglia, ma delle acque territoriali la nave si ferma per dar fuori ai pescherecci e alle piccole navi di prendere a bordo il tabacco. Vi è poi il terzo momento, ossia l'attraversamento di queste 12 miglia, per il quale i pescherecci contrabbandieri scelgono naturalmente il punto più opportuno. L'attraversamento di questa zona si effettua in mezza ora o in un'ora a seconda della stazza delle navi o dei pescherecci. Ora, per poter effettuare un efficace controllo entro le 12 miglia bisognerebbe formare una catena di mezzi natanti e di guardie di finanza lungo tutta la costa italiana, il che è impossibile anche per ragioni di spesa. Il motivo per il quale si vuole allargare la zona di controllo oltre le 12 miglia è quello di dar modo alla Guardia di finanza di poter cogliere i contrabbandieri nel momento cruciale del trasbordo e quindi di poter salire sulla nave contrabbandiera, che allo stato attuale della legislazione non avrebbe l'obbligo di tenere la tabella di carico, perchè è ancora fuori delle 12 miglia.

Non avrei nulla da aggiungere perchè mi pare che il disegno di legge sia congegnato in modo perfetto.

DE LUCA LUCA. Mi auguro che con questo disegno di legge si raggiungano gli scopi che si intendono raggiungere. L'unica osservazione che faccio riguarda l'uso delle armi, questione molto seria, e pertanto proporrei di autorizzare l'uso delle armi soltanto per legittima difesa.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondendo subito al senatore De Luca, chiarisco che, circa l'uso delle armi da parte della Guardia di finanza in occasione di casi di contrabbando, è già stata approvata dal Senato una legge di iniziativa del senatore Spallino. Ricordo, poichè allora facevo parte della 2^a Commissione ed ho preso parte anche io alla vivacissima discussione, che in quella occasione tutti i senatori furono d'accordo sulla necessità di una speciale severità nei riguardi del contrabbando marittimo, che è ormai quello del quale usano queste organizzazioni potentissime e ricchissime di contrabbandieri. Ad ogni modo questa legge non modifica lo stato attuale della legislazione. Se la legge, già approvata dal Senato, avrà il suffragio anche della Camera dei deputati, l'uso delle armi sarà disciplinato nel modo previsto da quella legge, alla quale dovrà riferirsi anche quello che stiamo discutendo. Penso quindi che la preoccupazione del senatore De Luca, se la Camera approverà quella legge da me ricordata, possa essere fugata.

BRACCESI. Approvando questo disegno di legge, gradirei sapere dal rappresentante del Governo qual'è il costo complessivo di questa opera di repressione del contrabbando e se vi sia una contropartita attiva, perchè siamo ormai arrivati ad una spesa notevole per l'acquisto di navi velocissime, elicotteri, di molte potenti motociclette ed automobili, e per l'installazione di una rete di apparecchi radar su tutta la costa. Tutto questo rappresenta un costo notevole del servizio. Ora quale è il recupero che noi abbiamo come contropartita di questa ingente spesa? Poichè il contrabbando avviene in quanto il tabacco italiano costa troppo nei confronti del tabacco straniero, io domando se non sia il caso di diminuire il prezzo del tabacco italiano, evitando così una forte spesa e provocando il tracollo del contrabbando.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono in grado di dire quale sia il costo complessivo della vigilanza ai fini della repressione del contrabbando, ma mi pare di trarre dalle osservazioni del senatore Braccesi la conclusione logica che non bisognerebbe più vigilare se la spesa fosse eccessiva o superiore all'entrata. Questa conclusione mi pare non conforme agli scopi etici dello Stato che tende a reprimere i reati anche se per avventura (penso di no) il costo di questa opera di repressione fosse superiore all'utilità che se ne ricava. Se si volesse attuare la conclusione del senatore Braccesi di rivedere il prezzo dei tabacchi, si porrebbe un problema di fondo circa il costo della merce, le tariffe doganali ecc.; problema che va studiato in altra sede, in quanto è anche vero che il contrabbando aumenta quanto più il contrabbandiere guadagna. Certamente però oggi come oggi non si potrebbe arrivare a quella conclusione, che sarebbe antietica, di sopprimere o anche di ridurre l'opera di repressione.

GAVA. A me sembra indubbiamente che la impostazione del senatore Braccesi abbia una sua ragion d'essere ed una motivazione remota. Ritengo però che non sia una motivazione davvero decisiva quella di stabilire quale è la spesa che la repressione del contrabbando importa, per esaminare se non sia il caso di diminuire l'allettamento al contrabbando diminuendo i prezzi del monopolio. Mi sembra che nel momento attuale non sia proprio il caso di dubitare sull'opportunità di questa legge. Il contrabbando non potrebbe essere eliminato, per ragioni economiche, se non abbassando notevolmente le tariffe dei costi del tabacco imposte dal monopolio.

A prescindere dalle ragioni etiche fatte presenti dall'onorevole Sottosegretario ed alle quali aderisco incondizionatamente, credo che si possano aggiungere queste altre ragioni. Abbiamo già in atto un'organizzazione contro il contrabbando e non è assolutamente ammissibile che uno Stato moderno non abbia mezzi modernissimi per combattere il contrabbando di qualsiasi genere. Qui si tratta soltanto di fare in modo che i mezzi attualmente esistenti possano operare anche in un campo diverso da quello in cui sono costretti oggi ad

operare e ritengo che la spesa di questa estensione, in rapporto a quella che viene presentemente sostenuta, sia quasi irrisoria, dato che si tratta soltanto di autorizzare le navi ad andare oltre le 12 miglia. Inoltre anche se la spesa dovesse aumentare troverebbe la sua giustificazione in quanto non sarebbe una spesa permanente. Infatti una volta stroncata la organizzazione del contrabbando, una volta infusa la convinzione nei contrabbandieri che lo Stato ha mezzi tali da potersi difendere, il contrabbando non avrebbe più ragione di sussistere. Si tratterebbe quindi di una spesa *una tantum* e non di una spesa ricorrente, mentre certamente avremmo una perdita ricorrente e crescente se lo Stato non avesse mezzi moderni di repressione del contrabbando.

In conclusione sono senz'altro favorevole al disegno di legge.

GUGLIELMONE. Ho l'impressione che qui prevalenti siano veramente i motivi etici, in quanto con questo disegno di legge si va a trasferire l'organizzazione del contrabbando dalle navi nazionali alle navi straniere. Vorrei quindi invitare il Governo, se fosse possibile, a studiare i mezzi per potersi difendere dalle attrezzatissime navi straniere che stanno facendo del contrabbando verso l'Italia uno dei commerci più lucrativi. L'impedire ai nostri capitani di navi di partecipare a questo reato è una ottima iniziativa rispondente ai motivi etici di cui si è parlato, ma purtroppo siamo impotenti verso i grossi navigli stranieri che abbondantemente, e credo di prevalenza (non è per difendere i nostri marittimi), partecipano a questo lucroso traffico.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa proposta richiederebbe delle laboriose trattative internazionali.

TRABUCCHI. Oggi il contrabbando avviene per lo più con l'accordo di alcuni complici dei contrabbandieri che dalla spiaggia fanno segnalazione alle imbarcazioni perchè accostino quando sono sicuri che non ci sono le Guardie di finanza. Per cogliere i contrabbandieri sul fatto bisognerebbe mettere una Guardia di finanza ogni 100 metri di spiaggia, cosa impossibile. Questo disegno di legge permetterà

invece alle Guardie di finanza di trasferire il controllo dalle spiagge al mare aperto seguendo le grosse navi da carico, che sono relativamente poche e facilmente individuabili, per coglierle nel momento in cui sbarcano la merce contrabbandata sulle navi più piccole. Non c'è quindi un aggravamento di spesa perchè il controllo viene concentrato, invece che essere decentrato sulle spiagge, come è attualmente.

Penso inoltre che sarebbe molto opportuno elevare la stazza delle navi nazionali, trasportanti tabacchi, che debbono essere munite del manifesto di carico, portandola da 200 a 300 tonnellate. Mi dichiaro quindi favorevole al disegno di legge.

GAVA. In relazione a quanto giustamente osservato dal senatore Trabucchi, penso che sia possibile un controllo anche delle navi straniere cercando di coglierle nel momento critico del trasbordo della merce di contrabbando dalla nave estera a quella italiana. Quindi anche l'obiezione del senatore Guglielmo potrebbe essere superata, facendo seguire da mezzi natanti della Guardia di finanza anche le navi estere.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondendo al senatore Trabucchi circa la stazza delle navi considerata dal disegno di legge, dirò che la stazza minima di 200 tonnellate è stata determinata in base all'esperienza. Siccome le piccole navi di contrabbando devono avvicinarsi alla costa, non vengono mai usate quelle di stazza superiore alle 200 tonnellate perchè non riuscirebbero ad accostarsi ai vari punti della spiaggia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I capitani di navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che trasportino tabacchi devono essere muniti del manifesto del carico prescritto dalla legge doganale,

anche fuori della zona di vigilanza doganale marittima stabilita dalla stessa legge.
(È approvato).

Art. 2.

Sotto la denominazione di navi e capitani s'intendono quelli precisati dalla legge doganale.

(È approvato).

Art. 3.

Il capitano che, nell'ipotesi del precedente articolo 1, trasporti tabacchi senza essere in possesso del manifesto di carico è punito con le pene stabilite per il contrabbando dei tabacchi esteri dalla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

(È approvato).

Art. 4.

Per il controllo sull'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 sono attribuite ai militari della Guardia di finanza le stesse facoltà loro conferite dalla legge doganale, nell'ambito della zona di vigilanza doganale marittima, per l'accesso a bordo.

(È approvato).

Art. 5.

Il capitano della nave nazionale il quale non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione.

GAVA. Vorrei sapere quali sono le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione.

TRABUCCHI. L'articolo 1099, circa il rifiuto di obbedienza a nave da guerra, stabilisce: « Il comandante della nave che, nei casi previsti nell'articolo 200, non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni ».

GAVA. Sono poco soddisfatto di questa disposizione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci sono poi le norme della legge doganale che qui non sono comprese.

GAVA. Mentre per i comandanti di navi contrabbandiere fermate entro le 12 miglia si prevedono, oltre la reclusione, anche altre disposizioni come la confisca ecc., per i comandanti di navi che siano fuori delle 12 miglia e che non obbediscano alla intimazione di fermo è prevista soltanto la pena da 15 giorni a 2 anni, con la possibilità della condizionale. Ritengo che sia una misura inefficace ai fini della repressione, perchè è chiaro che il capitano di una nave, richiesto di fermarsi, si rifiuterà, se avrà del tabacco di contrabbando, e continuerà a portarsi a spasso per il mare i mezzi di sorveglianza della Guardia di finanza, perchè tanto sa che al massimo avrà una condanna di 15 giorni di reclusione con la condizionale. Teniamo presente che ci troviamo di fronte a contrabbandieri agguerritissimi.

PONTI, *relatore*. Il capitano di una nave è sottoposto a tutte le norme della legge doganale secondo l'articolo 3 che abbiamo approvato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le osservazioni del senatore Gava paiono pertinenti, ma in realtà non lo sono, perchè la pena prevista all'articolo 5 riguarda soltanto il capitano che non obbedisce al fermo. D'altra parte non sappiamo se si tratti di un contrabbandiere o meno fino a che non siamo saliti sulla nave. Quindi questa disobbedienza può anche essere una disobbedienza di nessuna entità. Ad una nave che non obbedisce all'ordine di fermo comminiamo la pena stabilita dall'articolo 1099 del Codice della navigazione che contiene norme stabilite anche in sede internazionale; quando siamo saliti sulla nave allora possiamo sapere se la nave è contrabbandiera o no e in quel caso si applicano tutte le norme della legge doganale e se vi è stata resistenza vi sono le disposizioni dell'articolo 6.

GAVA. Questo lo so, ma è appunto la sanzione di una piccola pena che mette in crisi tutta l'organizzazione, perchè il capitano di una nave contrabbandiera facilmente si rifiuterà di fermarsi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma può darsi che non abbia contrabbando.

GAVA. Ma non ha il diritto di prendere in giro la Guardia di finanza.

PONTI, *relatore*. Vorrei fare osservare che la pena di 15 giorni di reclusione comporta anche la perdita del libretto di navigazione, per cui il capitano di una nave contrabbandiera non potrà più navigare almeno per un certo periodo di tempo.

GAVA. Il punto sul quale insisto e su cui desidererei avere un chiarimento da parte del Governo è questo: il capitano, che conduce una nave con del contrabbando, richiesto di fermarsi al di fuori delle 12 miglia non si fermerà, perchè non ha interesse a fermarsi, e aspetterà di cogliere il momento più opportuno per potersi accostare e procedere al trasbordo del tabacco. Quindi o la Guardia di finanza abbandona la preda, ed è un danno per tutti, o non l'abbandona ed è anche questo un danno perchè deve seguire nei suoi vari spostamenti sul mare la nave contrabbandiera fino a che sarà costretta a fermarsi.

PONTI, *relatore*. Se questa nave, inseguita da un naviglio della Guardia di finanza, continua a girare e a trascinarselo in alto mare, il naviglio della Guardia di finanza, con la radio, chiamerà immediatamente aiuti, e la nave contrabbandiera verrà circondata.

GAVA. Ma bisogna correrle dietro e in tal modo la nave contrabbandiera raccoglierà intorno a sé molti i mezzi della Guardia di finanza rendendo possibile ad un'altra nave contrabbandiera di passare tranquillamente. Quello che per me è grave è che la poca entità della pena che può costare parecchio all'economia del Paese il capitano di una nave

che faccia contrabbando se la cavi praticamente con 15 giorni di reclusione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il senatore Gava parla di 15 giorni di reclusione, il che non è esatto perchè la pena è fino a due anni. L'affermazione che la Magistratura applicherà sempre 15 giorni non toglie nulla all'argomento opposto, cioè che la pena ha un'entità abbastanza grave.

GAVA. Ma noi avvocati sappiamo come in pratica si applicano queste pene! Se si comminasse una pena da sei mesi a due anni sarei più tranquillo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non bisogna dimenticare il Codice della navigazione. Ritengo che le pene previste agli articoli 5 e 6 siano bene adeguate e che sia anche logico il richiamo all'articolo 1099 e all'articolo 1100 del Codice della navigazione, che a sua volta fa riferimento all'articolo 200 il quale dispone che: « In alto mare, nel mare territoriale e nei porti esteri dove non vi sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane. A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare ».

L'articolo 200 del Codice della navigazione deve essere messo a sua volta in rapporto con la disposizione ricordata dall'onorevole relatore, cioè con l'articolo 4 del Codice penale, che stabilisce che le navi nazionali sono territorio dello Stato.

L'infrazione punita dall'articolo 5 è l'infrazione di un comandante di una nave nazionale che fuori delle acque territoriali non risponde alla intimazione di fermo. Egli può essere come può non essere un contrabbandiere e non si può per il semplice fatto della disobbedienza infliggere una pena che sia sproporzionata.

Se il legislatore dice che si può essere puniti da 15 giorni a due anni, noi non possiamo con un sorriso affermare che si daranno i soliti 15 giorni con la condizionale. Potranno essere i 15 giorni, ma potranno anche essere i due anni. A mio avviso, quindi, una pena che vada da 15 giorni a due anni, mi sembra adeguata a questa semplice contravvenzione. Se poi il delitto viene ad essere aggravato dalla resistenza, dalla violenza, ecc.; la pena, è chiaro che va fino a 10 anni. E se le guardie riusciranno, nonostante la mancata obbedienza alla intimazione, a salire sulla nave, poichè la nave è territorio nazionale, sarà applicata la legge doganale con tutte le sue molteplici disposizioni: confisca della nave, confisca della merce, ritiro della licenza di navigazione, ecc. Pertanto ritengo che gli articoli 5 e 6 siano conformi alla gravità dell'oggetto che essi disciplinano.

GAVA. Mi permetto di insistere nel rilievo che ho fatto, richiamandomi a quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario, che noi cioè guardiamo alle sentenze così come sono nel senso che normalmente esse tendono ad adeguarsi ai minimi della pena, specie per quanto riguarda i reati finanziari; e mi permetto di dissentire dalla sua osservazione circa il richiamo dell'articolo 200 del Codice di navigazione. L'onorevole Sottosegretario sa che la politica, in materia di repressione di reati, si deve adeguare a quelle che sono le circostanze del momento. Sono d'accordo che una norma di carattere generale, come quella prevista dall'articolo 200 del Codice di navigazione, debba prevedere una pena anche di 15 giorni, perchè è basata sul presupposto che il fenomeno non accada, o accada così raramente che la repressione anche con una pena minima sia adeguata a prevenire e scongiurare il fenomeno. Ma è caratteristica della politica di repressione, in tutti i casi, che quando una particolare figura di reato si accentua e diventa pericolosa, si acuisca la pena per poterla combattere. Oggi che noi vogliamo fare una legge speciale per combattere il contrabbando — che, come apprendiamo dalla relazione al presente disegno di legge, è potentemente organizzato, e direi riccamente alimen-

tato e rappresenta davvero un pericolo straordinario e preoccupante per tutti quanti noi — di fronte alla necessità di combattere questa recrudescenza straordinaria di reati, non possiamo richiamarci alla norma comune, dobbiamo, come si fa in tutti quanti i casi in simili evenienze, aggravare il minimo della pena. E mi sembra che una proposta di stabilire come minimo di pena sei mesi, sia opportuna altrimenti non si giustificerebbe neanche la specialità di questa legge.

Animato dal proposito di rendere veramente efficiente la legge io faccio mia la proposta Trabucchi, a meno che il Governo non ritenga che anche la norma penale attuale sia sufficiente ad evitare i fenomeni che lamentiamo.

PRESIDENTE. Il rilievo fatto dal senatore Gava è indubbiamente interessante e merita di essere esaminato. Tuttavia mi sembra che le sue preoccupazioni non abbiano ragion d'essere perchè noi stiamo esaminando una proposta di legge che estende solo i poteri del servizio doganale al di là di un certo limite; cioè mentre attualmente gli agenti della dogana possono intimare il fermo entro il limite della barriera doganale, il disegno di legge si propone di estendere questa loro facoltà anche oltre.

Quindi mentre attualmente il servizio di vigilanza al di là delle acque territoriali è affidato alle navi da guerra, con questa legge, noi stabiliamo che non solo le navi da guerra ma anche tutti i mezzi della Guardia di finanza hanno le stesse facoltà. La maggiore garanzia consiste in questa estensione della zona di vigilanza; il fatto che la pena possa ritenersi non sufficiente è un fatto di ordine generale poichè una accentuazione di essa importerebbe una modifica del Codice della navigazione. Del resto quel che importa è riuscire a fermare la nave, nel qual caso si applica il massimo della pena e si confisca il carico, qualora si tratti di contrabbando. Quindi mi pare che il disegno di legge si possa approvare così come è.

GAVA. E se la nave non viene fermata?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se non viene fermata lei ha di fronte

a sè soltanto l'eventualità che trasporti merce di contrabbando e certamente davanti al giudice non si sentirebbe mai di sostenere che per non essersi fermata avesse un carico di contrabbando.

In materia penale le presunzioni non valgono.

GAVA. Ma qui non si tratta di punire la presunzione, ma un atto di disobbedienza che diventa particolarmente grave in un momento in cui lo Stato sente il bisogno di condurre una lotta speciale contro il contrabbando.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma non tutte le navi che non si fermano sono contrabbandiere ed allora è giusto quello che dice il Presidente: se il capitano fugge, siamo solamente di fronte ad un sospetto forse fondato, ma che non costituisce prova di contrabbando, e la pena deve essere solo quella della disobbedienza: che se il capitano verrà fermato e si scoprirà il contrabbando penserà il giudice a dare alla disobbedienza la pena adeguata. Ove non sia accertato contrabbando la pena potrà essere anche minima.

Il partire, in ogni caso, da sei mesi potrebbe rappresentare un'iniquità.

FORTUNATI. A me sembra che se si analizzassero le questioni di fatto molte soluzioni giuridiche sarebbero più semplici. La questione di fatto è questa: il mezzo che non si ferma all'intimazione, generalmente non è una nave ma un mezzo che per il 90 per cento dei casi non è oggettivamente, nè fisicamente identificabile; altrimenti si fermerebbe. Quando il mezzo non si ferma ciò sta a significare che per lo più non è oggettivamente nè fisicamente identificabile. Si tratta in realtà di motoscafi velocissimi. Conosco cosa succede in questi casi, perchè ne ho parlato con diversi ufficiali della Guardia di finanza addetti a questo servizio che sono stati miei studenti.

Pur essendo favorevole al disegno di legge e non avendo nulla da contestare all'estensione della zona di vigilanza doganale che esso prevede, ritengo che sia il caso di non crearsi illusioni. Se si conoscesse il mezzo di trasporto, se si potesse cioè individuare il mezzo, tutto

sarebbe semplice: ma la difficoltà sta nel fatto che il mezzo non è identificabile e quindi il fatto di estendere più o meno la zona di vigilanza ha una importanza relativa. Si arriva a dire che — secondo quello che mi hanno riferito gli ufficiali con cui ho parlato — il grosso del contrabbando, in taluni momenti, non avviene neanche per motoscafi ma addirittura con l'intervento di mezzi aerei. Queste sono le cose concrete che dobbiamo tenere presenti. L'essenziale sarebbe di salire a bordo per il sequestro del carico, non di intimare il fermo gridando, perchè la nave non si fermerà e non si individuerà alcunchè e si potranno stabilire, invece di 15 giorni, sei mesi, un anno, dieci anni di pena, o addirittura l'ergastolo, ma questo non servirà molto.

Il problema di fondo è di riuscire ad identificare i gangli vitali dell'organizzazione costituita da associazioni finanziarie su vastissima scala, direi da cartelli, che hanno a disposizione aeroplani e mezzi velocissimi. Rendiamoci conto delle cose e non pensiamo soltanto ai due mesi, ai sei mesi come minimo di pena, perchè ciò non servirebbe a nulla. La battaglia deve essere organizzata su un piano tecnico: ad organizzazione tecnica occorre contrapporre organizzazione tecnica, a uomini contrapporre uomini. Bisogna creare un servizio di tipo particolare, con retribuzioni particolari, perchè non è materialmente possibile che uomini che hanno delicate responsabilità in questa vigilanza siano trattati alla stregua di un tenente o di un capitano qualsiasi. Bisogna creare nuclei selezionati di uomini, di un certo valore, capaci di assolvere i compiti che loro competono in questo campo.

Da un punto di vista giuridico, possiamo continuare a discutere finchè vogliamo sul minimo della pena: 15 giorni, sei mesi, un anno, ma non crediate che questa sia la via decisiva per risolvere il problema. Alcuni ufficiali di finanza che si sono laureati nella mia Facoltà universitaria, giovani bravi e capaci, mi hanno parlato al riguardo, veramente demoralizzati, e in via riservata hanno finito per dirmi: se le cose continuano così, noi ce ne andremo, perchè facciamo la figura dei falsi moralisti, perchè nessuno crede che noi vogliamo veramente combattere la nostra battaglia.

TRABUCCHI. Credo che in gran parte sia giusto quello che ha detto il senatore Fortunati. Devo soltanto osservare che egli col suo solito ardore ha sostenuto una causa che, a mio avviso, va al di là dei limiti di questo disegno di legge. Premesso che con la disposizione prevista nell'articolo 5 di questo disegno di legge noi facciamo un piccolo passo per la repressione del contrabbando, i casi sono due: o che questi signori contrabbandieri hanno un mezzo più celere o ne hanno uno meno celere di quello delle Guardie di finanza. Se è più celere è molto probabile che scappino senza che si possa prendere nè numero nè nome del mezzo; se hanno un mezzo meno celere succede quel che succede ai contrabbandieri comuni: scappano ugualmente finchè non si liberano del carico. In tal caso a costoro si applica la pena di 15 giorni. Il capitano che libera la nave del carico evita il sequestro della nave, è punito con il minimo della pena, e tutti sanno che tornerà dopo pochi giorni a contrabbandare.

Ecco perchè sono del parere che si potrebbe stabilire il minimo della pena in sei mesi. E con questo credo di non aver risolto il problema della repressione del contrabbando ma credo che si possa rendere più efficace, nei limiti del possibile, l'azione delle Guardie di finanza.

PONTI, *relatore*. A me sembra che entrare in una discussione più ampia su questo argomento significherebbe perdere del tempo perchè evidentemente non si riuscirà mai a trovare il modo di porre fine alla lotta contro il contrabbando. In fondo si cerca di rendere più difficile la situazione in cui si trovano i contrabbandieri i quali, direi, a loro volta si immunizzano contro ogni nuovo sistema di repressione; è una gara continua e senza fine, per cui sono sicuro che ci troveremo tra qualche periodo di tempo a dover esaminare altre proposte di legge per dare alle Guardie di finanza nuovi e più efficaci strumenti per la repressione del contrabbando. Adesso esse ci chiedono questa facoltà, indubbiamente di notevole efficacia, perchè attualmente i nostri finanzieri sono come chiusi in una rete; possono infatti anche assistere al trasbordo del con-

trabbandando dalla nave straniera al naviglio italiano senza poter far nulla.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi potrei esprimere parere favorevole.

GAVA. Desidero chiarire due punti. In primo luogo siamo tutti d'accordo che la lotta, come dice il senatore Fortunati, per la repressione del contrabbando dovrebbe essere fatta attraverso uomini decisi e mezzi potenti per lo meno quanto quelli usati dai contrabbandieri, ma o abbiamo fiducia nell'articolo 5 o non abbiamo fiducia. Se no, è inutile che facciamo una legge che non troverebbe mai applicazione. Se crediamo che possa trovare applicazione dobbiamo necessariamente, per serietà, armonizzarne le disposizioni a quella intensità di pericolo che il senatore Fortunati ha esposto. Pertanto, se si fa questa legge speciale non dobbiamo rimanere nei confini della legge normale ma dobbiamo cercare di adeguare i mezzi di punizione a quella che è la particolare pericolosità del reato che vogliamo combattere. Devo osservare poi che non ho assolutamente l'intenzione, che sembra volermi attribuire il sottosegretario Piola, di voler combattere e condannare il sospetto. L'articolo 1099 del Codice della navigazione non condanna il sospetto, ma solo una disobbedienza ritenuta, per la sua particolare pericolosità, un delitto più che una contravvenzione.

Quando l'articolo 1099 ha voluto colpire il delitto di disobbedienza, si è riferito ad uno stato normale di pericolosità. Oggi noi sanzioniamo che c'è un pericolo molto maggiore, smisuratamente maggiore, come dice il senatore Fortunati. Ora, si tratta di stabilire se questo delitto di disobbedienza deve essere punito, come deve essere punito per i casi normali e in tempi normali o deve essere punito con un minimo di pena più elevato e più congruo alle circostanze eccezionali di pericolosità senza togliere al magistrato la discrezionalità di decidere entro un determinato massimo e minimo. A me sembra che sarebbe più confacente al significato della legge elevare il minimo a sei mesi, come ha fatto cenno anche il senatore Trabucchi.

Ad ogni modo, come ho detto prima, non è per me una questione assolutamente essen-

le. Se il Governo ritiene che i mezzi di lotta contro il contrabbando possano essere efficacemente provveduti anche con il mantenimento della pena da 15 giorni a 2 anni, il Governo ha mezzi di giudizio molto superiori ai nostri, per cui rinunzio a formulare un emendamento.

FORTUNATI. Sono perplesso dopo le osservazioni del collega Trabucchi, il quale ha cominciato col dire che vi sono soltanto due alternative, o i mezzi dei contrabbandieri sono più veloci di quelli della Guardia di finanza o sono meno veloci. Se sono meno veloci, saranno fermati dalla finanza, perquisiti e requisiti. Ma che cosa vuol dire mezzo meno veloce? Questo è il punto sostanziale della questione. Il mezzo meno veloce è in fondo il mezzo povero nel senso strumentale della parola. Ci troviamo di fronte alle forme artigianali del contrabbando. Siccome però noi sappiamo che per i mezzi più veloci, cioè per l'autentico contrabbando, non potremo fare molto, con gli emendamenti noi colpiremo soltanto il basso artigianato del contrabbando, fermeremo l'artigiano del contrabbando e gli comminiamo la pena di sei mesi. Ora qui mi pare che andiamo oltre ciò che è stato richiesto. Secondo me, la Guardia di finanza non è certo molto tenera verso i contrabbandieri e se gli organi interessati hanno chiesto nello strumento legislativo la pena in esso prevista ciò vuol dire che la ritengono sufficiente perchè essi conoscono la situazione. Se la situazione si modificherà, io sono pronto a votare anche la pena di 20 anni, ma così come stanno le cose, non potendo colpire il grosso contrabbando, mi pare che sia opportuno lasciare agli organi della vigilanza la valutazione delle cose.

TRABUCCHI. Sono ormai del parere di approvare il disegno di legge così come è con la riserva di riesaminare l'articolo 1099 del Codice della navigazione in altra sede ed eventualmente di modificarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)114^a SEDUTA (5 dicembre 1956)

Art. 6.

Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1100 del Codice della navigazione.

(È approvato).

Art. 7.

In alto mare e nei confronti delle navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, l'uso delle armi da parte dei mili-

tari della Guardia di finanza è disciplinato dalle stesse norme stabilite per la zona di vigilanza doganale marittima.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.